

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1972** (ECLI:IT:COST:1972:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **24/02/1972**; Decisione del **13/04/1972**

Deposito del **23/04/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6076 6077**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 13 APRILE 1972

Deposito in cancelleria: 19 aprile 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 110 del 26 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 592 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1971 dal pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di D'Alò Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con la prima questione il pretore di Pesaro denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 592 del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, vietando atti istruttori dopo l'intervento di un decreto di amnistia, lede il diritto di difesa dell'imputato;

che una seconda censura il pretore stesso solleva nei confronti dell'art. 152 c.p.p. per violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, poiché, facendo prevalere la dichiarazione di estinzione del reato per amnistia sulla pronunzia di merito, contrasta con il divieto di presunzione implicita di colpevolezza sancito dalla disposizione costituzionale predetta.

Considerato che entrambe le questioni sono state decise da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 151 del codice penale, nella parte in cui non impone l'obbligo pel legislatore di consentire la rinuncia all'applicazione dell'amnistia, ed ha ritenuto che tale rinuncia, se lasciata aperta in ogni caso all'imputato, costituisce esplicazione del diritto di difesa; e pertanto sottrae il provvedimento di amnistia alla censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che la stessa sentenza ha dichiarato infondata la questione relativa all'art. 592 c.p.p., inteso nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad atti istruttori in caso di amnistia non sia da far valere quando risulti la rinuncia ad essa; sicché per quanto riguarda la prima censura se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza;

che anche nei confronti della denuncia dell'art. 152 c.p.p., per violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si deve giungere alla stessa conclusione, poiché, infatti, ammessa la rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito, in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per amnistia, secondo ritenuto dalla Corte con la menzionata sentenza n. 175 del 1971, deve ritenersi che tale interesse risulti soddisfatto quando sia consentito all'interessato di sottrarsi all'amnistia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 592, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, già decise con la sentenza n. 175 del 1971, proposta dal pretore di Pesaro con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.